

DOCUMENTO INFORMATIVO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI DETENZIONE E DI TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO E LE MODALITÀ DI SUBDEPOSITO

1. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di ricezione e trasmissione ordini, per l'esecuzione delle operazioni, il Cliente apre presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito la "Banca"), a proprio nome, un Conto Corrente ed un Conto Deposito Titoli. Relativamente al servizio di gestione di portafogli, le somme inizialmente versate e gli strumenti finanziari depositati nei predetti Conti, così come quelli che il Cliente conferisce successivamente, andranno - salva diversa volontà della Banca - a confluire nel portafoglio oggetto della gestione, e saranno a disposizione della Banca per tutte le operazioni relative all'espletamento dell'incarico di gestione.

2. Gli strumenti finanziari conferiti in gestione di portafogli dal singolo Cliente, ovvero per la prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione ordini costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Subdeposito degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela presso terzi

1. La Banca, potrà avvalersi di subdepositari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. La Banca può ricorrere al deposito degli strumenti finanziari in un Conto ("Conto Omnibus") istituito presso terzi soggetti. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri clienti, fermo restando che la Banca sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione gli strumenti finanziari di pertinenza del singolo Cliente, assumendosi la responsabilità per l'eventuale insolvenza del subdepositario, salvo quanto disciplinato dall'art. 1717 c.c..

3. Presso i subdepositari gli strumenti finanziari vengono immessi in appositi conti intestati alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi; tali conti vengono tenuti distinti da quelli riguardanti beni di proprietà della Banca o degli altri clienti. La Banca tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari dei clienti in conti individuali intestati agli stessi.

4. In ogni caso il subdeposito degli strumenti finanziari non fa venire meno la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente.

5. È da tener presente che nel caso in cui il subdepositario sia un soggetto non appartenente all'Unione Europea, tale fattispecie può non consentire l'integrale applicazione del principio di separazione patrimoniale e pertanto non garantisce la piena indisponibilità dei beni dei terzi subdepositari da ogni aggressione, rivalsa o illecita distrazione.

6. In caso di subdeposito, la Banca adotta le seguenti misure organizzative:

- sceglie con la massima cura i terzi subdepositari;
- tiene conto della reputazione di cui godono tali soggetti sul mercato;
- sottopone periodicamente a verifica tale designazione;
- analizza con competenza e diligenza le disposizioni che regolano la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari oggetto del subdeposito, nonché le relative pratiche di mercato.

Inoltre, la Banca non depositerà gli strumenti finanziari detenuti per conto della clientela presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;

- se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela

1. La Banca, in rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi di loro appartenenza, adotta le seguenti misure organizzative:

- conserva le registrazioni e mantiene i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un Cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di pertinenza della Banca stessa;
- conserva le registrazioni e mantiene i conti secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei clienti;
- effettua con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- adotta le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari della clientela depositati presso terzi siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- adotta le misure necessarie per garantire che i fondi della clientela depositati presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;
- introduce idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

In aggiunta a quanto precede, la Banca ha designato un responsabile unico - dotato dei necessari requisiti stabiliti dalla vigente normativa - per le tematiche inerenti all'adempimento degli obblighi di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della propria clientela.

Utilizzo degli strumenti finanziari della clientela da parte della Banca

1. La Banca non può utilizzare, in particolare per operazioni di finanziamento, gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. Tuttavia tale divieto può essere superato in presenza delle seguenti condizioni:

- il Cliente dia preliminarmente consenso esplicito all'utilizzo dei titoli di sua pertinenza, espresso, in caso di Cliente al dettaglio, per iscritto o in altra forma equivalente;
- l'utilizzo di tali titoli sia limitato alle modalità per le quali il Cliente abbia dato il consenso.

2. Qualora gli strumenti finanziari siano stati subdepositati presso un conto *omnibus*, inoltre, dovrà sussistere una delle seguenti condizioni: (i) ottenere il consenso di tutti i titolari degli strumenti finanziari depositati sul conto *omnibus*; o (ii) predisporre misure e controlli idonei ad assicurare che verranno utilizzati esclusivamente gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti che hanno dato l'assenso.

Inoltre, in caso di utilizzo degli strumenti finanziari depositati presso conti *omnibus*, la Banca manterrà idonee registrazioni relative al nominativo dei clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite eventualmente verificatisi.

DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI CLIENTI E/O DI GARANZIA DEI DEPOSITI PERTINENTE

La Banca aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** e al **Fondo Nazionale di Garanzia**.

Il **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38).

Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.

Il **Fondo Nazionale di Garanzia**, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art.

2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore.

L'organizzazione ed il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.